



University of Gastronomic Sciences
Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche

REGOLAMENTO
PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO
DEI TITOLI ESTERI
DI DOTTORATO DI RICERCA
(Approvato dal Consiglio di Facoltà del 28/09/2022
e dal Comitato Esecutivo del 29/09/2022)

Riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca

Art. 1 – Premessa

Il presente Regolamento regola modalità e termini con le quali l'Ateneo adempie a quanto disposto dalla Legge n. 15 del 15/05/2022, Art. 1, comma 28-quinques, punto 3.2, in materia di riconoscimento accademico e conferimento del valore legale ai titoli di dottorati di ricerca esteri.

Art. 2 – Ricezione delle richieste di riconoscimento accademico dei titoli di Dottorato estero

I possessori di un titolo di Dottorato conseguito all'estero hanno la facoltà di indirizzare all'Ateneo la richiesta di riconoscimento accademico del proprio titolo, scrivendo a rettore@unisg.it.

Le richieste di riconoscimento accademico del titolo di dottorato estero vanno presentate all'Ateneo esclusivamente se:

- l'Ateneo ha attivato un Corso di Dottorato con facoltà di rilascio di titoli di Dottorato di Ricerca;
- se il Corso di Dottorato estero nell'ambito del quale il richiedente ha conseguito il titolo di Dottorato si riferisce a settori scientifico-disciplinari afferenti a un Dottorato offerto dall'Ateneo.

Qualora i suddetti requisiti non siano soddisfatti, l'Ateneo non può procedere alla valutazione del titolo di Dottorato estero finalizzata al suo riconoscimento accademico.

L'Ateneo è tenuto a completare la procedura di valutazione finalizzata al rilascio del riconoscimento accademico del titolo di Dottorato estero entro 60 giorni dalla ricezione da parte del soggetto richiedente della documentazione completa, di cui all'articolo seguente.

Art. 3 – Documentazione richiesta

La documentazione richiesta ai fini del riconoscimento accademico di un titolo estero di Dottorato ha l'obiettivo di far conoscere alla Commissione, di cui al successivo art. 3, gli elementi del sistema estero e quelli della qualifica da valutare.

Il soggetto interessato a richiedere il riconoscimento accademico del proprio titolo di Dottorato estero è tenuto a presentare la seguente documentazione:

- a. Copia del titolo di dottorato ufficiale estero corrispondente
 - i. al terzo ciclo, secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna;
 - ii. al livello 8, secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework - EQF);
 - iii. al livello 8, secondo l'International Standard Classification of Education (ISCED 2011) o al livello 6, secondo ISCED pre-2011,

conseguito presso una istituzione della formazione superiore ufficiale estera.

L'Ateneo ha la facoltà di chiedere che la copia del titolo di Dottorato estero di cui sopra sia corredata da Attestazione di comparabilità rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), da attestazione di enti ufficiali esteri o da eventuale Dichiarazione di valore in loco, nel caso essa sia rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare.

- b. Diploma Supplement, se previsto per gli studi dottorali dal sistema estero di riferimento, o, in alternativa, attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante gli elementi e le attività del Dottorato svolto al fine del conseguimento del titolo di studio finale, oltre all'indicazione del numero di anni di corso.
- c. Documentazione in riferimento alla verifica della veridicità del titolo di studio estero, ovvero attestazione di verifica rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o legalizzazione (come l'Apostille dell'Aja, ove prevista) dei documenti presentati.
- d. Copia della tesi di dottorato svolta e/o indicazione dell'indirizzo web del *repository* dell'università o della biblioteca nella quale la tesi approvata è conservata e consultabile, oppure indicazione dei

Riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca

riferimenti del competente ufficio presso il quale può essere chiesto l'accesso per la verifica della corrispondenza.

- e. Copia del titolo italiano o estero di secondo ciclo col quale si ha avuto accesso al Corso di Dottorato estero.
- f. Eventuali traduzioni in italiano dei documenti richiesti.
- g. Copia di un documento di identità.
- h. Eventuale altra documentazione, quale cv, lettere di presentazione, ecc.

Art. 4 - Commissione di valutazione per il riconoscimento accademico dei titoli di dottorato

Il Rettore nomina annualmente con proprio Decreto la Commissione incaricata di valutare i titoli di Dottorato estero per i quali sia stata indirizzata all'Ateneo la richiesta di riconoscimento accademico.

La Commissione si compone di tre professori appartenenti ai ruoli dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche o di altro Ateneo italiano o internazionale, di cui almeno uno di I fascia.

La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario.

Art. 5 – Criteri di valutazione

La Commissione svolge la valutazione dei titoli esteri di Dottorato per i quali sia pervenuta all'Ateneo la richiesta di riconoscimento accademico, finalizzata al rilascio di un titolo finale italiano di Dottorato, avente valore legale del sistema universitario italiano.

La Commissione svolge la valutazione sulla base delle Linee Guida per il riconoscimento accademico di titoli esteri di Dottorato di Ricerca, allegate al presente Regolamento (Allegato 1), dove sono indicati:

- requisiti e caratteristiche che il titolo di Dottorato estero deve necessariamente soddisfare per ottenere il riconoscimento accademico nel nostro sistema universitario;
- alcune indicazioni metodologiche.

Art. 6 – Procedura di valutazione

La Commissione svolge la propria attività di valutazione in modalità collegiale, avvalendosi, anche, di strumenti telematici.

La Commissione acquisisce la documentazione inviata all'Ateneo dal richiedente il riconoscimento accademico del titolo di Dottorato estero. La Commissione ha la facoltà di chiedere al richiedente ulteriori documenti ritenuti utili ai fini della valutazione.

La Commissione redige un verbale del processo di riconoscimento, nel quale viene data evidenza della valutazione effettuata.

La Commissione svolge la propria attività di valutazione entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Il Rettore ha la facoltà di accordare alla Commissione una proroga di ulteriori 30 giorni, su richiesta motivata della Commissione stessa.

Art. 7 – Esito della procedura di valutazione

La Commissione, conclusa l'attività di valutazione, rilascia al richiedente il riconoscimento accademico del titolo di Dottorato conseguito all'estero un certificato (Allegato 2) nel quale l'Ateneo attesta:

- a. il riconoscimento accademico del titolo di Dottorato rilasciato dall'istituzione di formazione superiore estera con il conseguente rilascio diretto del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca, nel caso in cui la valutazione accerti il rispetto di tutti i requisiti richiesti;
- b. il rilascio del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca condizionato all'obbligo, a carico del titolare del titolo estero, di colmare alcuni requisiti meramente di natura disciplinare

Riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca

- riferiti ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici richiesti per l'ottenimento del titolo italiano presente nell'offerta formativa dell'Ateneo;
- c. il diniego al riconoscimento qualora i requisiti richiesti non siano soddisfatti.



University of Gastronomic Sciences
Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche

LINEE GUIDA
PER IL RICONOSCIMENTO ACCADEMICO
DEI TITOLI ESTERI
DI DOTTORATO DI RICERCA
(Approvate dal Consiglio di Facoltà del 28/09/2022
e dal Comitato Esecutivo del 29/09/2022)

1. Riferimenti normativi e documentali

➤ Legge n. 15 del 15/05/2022, Art. 1, comma 28-quinques, punto 3.2

*“Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, **provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane** ai sensi dell’articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l’accesso al pubblico impiego”.*

➤ Legge n. 148 del 11/07/2002, art. 2

***La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri**, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.*

➤ Linee Guida per il riconoscimento dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca in Italia

Doc CIMEA 137 – Luglio 2022 – a cura di Luca Lantero

La Legge n. 15 del 15/05/2022, Art. 1, comma 28-quinques, punto 3.2, ha modificato il testo dell’art. 38, comma 3, del DL 165/2001¹, introducendo per la prima volta nell’ordinamento italiano la possibilità di riconoscere per finalità accademiche i titoli esteri di Dottorato di Ricerca direttamente da parte delle istituzioni della formazione superiore, secondo le regole dettate dall’art. 2 della Legge 148/2002.

Ciò significa che **la competenza per il riconoscimento dei titoli di Dottorato di Ricerca conseguiti all’estero**, o meglio per l’equipollenza dei suddetti titoli, che era in capo agli uffici del Ministero dell’Università e della Ricerca per effetto dell’art. 74 del DPR 382/80², è **oggi responsabilità delle istituzioni della formazione superiore**.

L’applicazione dell’art. 2 della Legge 148/2002 anche ai titoli di Dottorato

- ✓ trasferisce la responsabilità delle procedure di riconoscimento accademico di tali titoli dal Ministero alle Università;
- ✓ supera il concetto di “equipollenza”, inserendo il **riconoscimento per finalità accademiche** dei Dottorati esteri all’interno delle procedure e dei principi dettati dalla [Convenzione di Lisbona](#).

2. Finalità del riconoscimento del titolo estero di Dottorato di Ricerca

L’art. 2 della Legge 148/2002 individua due categorie di riconoscimento:

- a) riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero, articolabile in
 - i. riconoscimento di crediti,
 - ii. riconoscimento dei periodi di studio
- b) riconoscimento del titolo finale estero.

¹ Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina.

² Coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione.

Riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca

La procedura di riconoscimento del titolo di Dottorato conseguito all'estero

- rientra nella categoria di cui alla lettera b) “riconoscimento del titolo finale estero”;
- ha l'obiettivo di **rilasciare un titolo finale italiano di medesima natura, avente, quindi, valore legale del nostro sistema universitario.**

3. Valutazione e riconoscimento del titolo estero ai fini del conseguimento del Dottorato di Ricerca in Italia

La valutazione di un Dottorato estero finalizzato all'ottenimento del titolo italiano di Dottorato di Ricerca ha l'obiettivo di verificare che il titolo estero rispetti tutti i seguenti **requisiti**:

1. essere titolo ufficiale di terzo ciclo di Dottorato del sistema estero di riferimento, rilasciato da una istituzione ufficiale del sistema estero;
2. conferire i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;
3. presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente in termini di durata, natura di ricerca e modalità di ottenimento;
4. deve esistere un titolo di Dottorato di Ricerca nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

La valutazione può produrre i seguenti **effetti**:

- a. Rilascio diretto del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca.
- b. Rilascio condizionato del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca.
- c. Diniego del riconoscimento del titolo estero nel caso di “differenza sostanziale”.

3.1 – Rilascio diretto

La procedura si conclude con il **rilascio diretto del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca** nel caso in cui la valutazione accerti il rispetto di tutti i quattro requisiti sopra elencati.

I suddetti requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero di Dottorato, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per i titoli rilasciati nei Paesi dell'Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.

3.2 – Rilascio condizionato

Il **rilascio** del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca è **condizionato all'obbligo** a carico del titolare del titolo estero **di colmare alcuni requisiti meramente di natura disciplinare riferiti ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici** richiesti per l'ottenimento del titolo italiano presente nell'offerta formativa dell'Ateneo.

I requisiti da colmare si riferiscono esclusivamente ad aspetti puramente disciplinari. Pertanto, tramite la procedura di rilascio condizionato non si può colmare l'assenza di altri requisiti (livello del titolo, ufficialità del titolo, durata, natura, ufficialità e accreditamento dell'istituzione e del corso, ecc).

3.3 – Diniego del riconoscimento

La procedura si conclude con il **diniego al riconoscimento** qualora i **requisiti** sopra indicati **non siano soddisfatti**.

Il diniego interviene anche nel caso la procedura accerti una o più “**differenze sostanziali**” del titolo estero rispetto a quello italiano, relative agli elementi del titolo e/o dell'istituzione che lo ha rilasciato.

4. Caratteristiche ed elementi del Dottorato estero ai fini della sua riconoscibilità in Italia

Il riconoscimento accademico del titolo di Dottorato estero in Italia attesta che il titolo presenti elementi e caratteristiche idonee per la sua comparabilità nel sistema italiano.

Riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca

A supporto dell'attività di valutazione finalizzata al riconoscimento accademico in Italia, si descrivono di seguito requisiti e caratteristiche che i titoli di Dottorato estero devono soddisfare per essere riconosciuti nell'ordinamento italiano.

➤ Essere titolo ufficiale di terzo ciclo di dottorato del sistema estero di riferimento, rilasciato da una istituzione ufficiale del sistema estero

a. Ufficialità e denominazione del titolo

Il titolo di Dottorato estero deve essere “ufficiale” nel sistema di riferimento e, quindi

- presente nell'ordinamento del sistema di formazione superiore;
- accreditato e/o riconosciuto secondo le regole del Paese di rilascio;
- rilasciato da istituzione della formazione superiore alla quale viene dato tale potere a livello nazionale.

Note:

- ✓ *Per la verifica dei suddetti requisiti occorre riferirsi alle fonti ufficiali estere di riferimento e alle informazioni fornite dal Paese di rilascio del titolo di Dottorato.*
- ✓ *L'ufficialità è condizione necessaria, ma non sufficiente a garantire il riconoscimento del titolo.*

b. Status e natura dell'istituzione che ha rilasciato il titolo e dell'istituzione che ha amministrato gli studi, se differente

L'istituzione che ha rilasciato il titolo di Dottorato deve essere

- ufficiale nel sistema di riferimento;
- equivalente per natura e caratteristiche a quelle italiane che rilasciano titoli di Dottorato di Ricerca.

Note:

- ✓ *Per i sistemi nei quali è previsto l'accredimento delle istituzioni di formazione superiore, occorre verificare che il titolo sia stato rilasciato nell'arco temporale di validità dell'accredimento.*
- ✓ *Non tutte le istituzioni della formazione superiore estere hanno la possibilità di rilasciare Dottorati che siano comparabili per livello e natura a quelli italiani. Ci sono categorie di istituzione (per esempio, University of Applied Sciences, i College, le Higher Education Institutions, ecc) che non possono rilasciare titoli di terzo ciclo che abbiano natura di ricerca o che rilascino titoli di Dottorato aventi natura professionalizzante, ovvero non comparabili ai titoli italiani.*
- ✓ *Nel caso di titolo estero di Dottorato ottenuto a fronte di studi prevalentemente svolti in Italia, il riconoscimento di tale titolo è subordinato alla procedura di accreditamento dell'istituzione estera operante in Italia. In tal caso, la procedura dovrà verificare se sussista una differenza tra l'istituzione che ha rilasciato il titolo (awarding institution) e quella che ha amministrato gli studi (teaching institution), ovvero se quest'ultima operi in un sistema diverso da quello dell'istituzione che ha rilasciato la qualifica finale. In questi casi quindi si dovrà verificare anche lo status dell'istituzione che ha amministrato gli studi e il suo accreditamento/riconoscimento nel sistema estero dove essa opera, diverso da quello del rilascio del titolo finale, ai fini della riconoscibilità del titolo. Se tale accreditamento non sussiste o non è data prova del potere di rilascio e/o della organizzazione di titoli e programmi di dottorato esteri da parte dell'istituzione dove sono organizzati e svolti gli studi in maniera prevalente, non si potrà addivenire ad alcun riconoscimento, essendo presente un caso di “differenza sostanziale”, anche a fronte di titoli di dottorato ufficialmente rilasciati dalla awarding institution.*

➤ **Conferire i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento**

a. Natura del titolo

Sono riconoscibili unicamente i titoli rilasciati da Corsi di Dottorato che

- preparano alla ricerca;
- si basano su studi accademici.

Note:

- ✓ *Non sono riconoscibili i titoli rilasciati da Corsi di Dottorato che perseguono fini professionalizzanti.*
- ✓ *Ai fini della riconoscibilità del titolo di dottorato estero in Italia, occorre tenere conto della natura del percorso svolto e degli adempimenti richiesti al fine dell'ottenimento del titolo finale, in linea con quelli dell'ordinamento italiano vigente.*

b. Livello del titolo

Il livello del titolo valutato è utile al fine di una sua classificazione

- all'interno di un dato sistema nazionale
-
- secondo una classificazione internazionale.

Note:

- ✓ *È fondamentale conoscere il parametro con il quale è indicato il livello (EQF, Processo di Bologna, ISCED, ecc.)*
- ✓ *I titoli di Dottorato estero dovranno riferirsi a qualifiche rispettivamente poste*
 - *al 3° ciclo del Processo di Bologna (QF-EHEA),*
 - *al livello 8 EQF,*
 - *al livello 8 ISCED 2011 o livello 6 pre-2011.*
- ✓ *Il fatto che una qualifica sia posta a uno dei suddetti livelli non implica automaticamente una sua riconoscibilità in Italia come titolo di Dottorato di Ricerca, essendo presenti più qualifiche al medesimo livello di ogni quadro di titoli nazionali.*

➤ **Presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente in termini di durata, natura di ricerca e modalità di ottenimento**

a. Durata

Il Dottorato estero, ai fini della sua riconoscibilità, deve avere durata minima triennale.

Note:

- ✓ *La valutazione deve riferirsi agli aspetti temporali di ottenimento del titolo come certificati nel sistema estero di riferimento e non al numero di crediti ottenuti, elemento non presente nei Dottorati italiani.*
- ✓ *In caso dei cosiddetti Dottorati "integrati" o a "ciclo unico", nell'ambito dei quali viene rilasciato un unico titolo di Dottorato (PhD) comprendente, o integrante, anche gli anni di ottenimento del precedente titolo di secondo ciclo, è necessario valutare la durata del titolo tenendo conto del numero di anni dedicati ai corsi riferito al secondo ciclo e a quelli dedicati agli anni di Dottorato, dove il requisito della triennialità per tali studi dottorali dovrà sempre essere rispettato.*
- ✓ *Nel caso di corsi di dottorato identificati dall'istituzione estera come part-time, ovvero che non prevedono un impegno del dottorando per tre anni a tempo pieno (full-time), si potrà considerare tale elemento come un caso di differenza sostanziale ai fini del diniego al riconoscimento del titolo.*

b. Modalità e titolo di accesso agli studi dottorali

Riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca

La valutazione per la riconoscibilità del titolo di Dottorato estero deve verificare il precedente titolo estero o italiano col quale è stato consentito l'accesso al Corso di Dottorato estero.

Note:

- *Il titolo precedente che ha consentito l'accesso al Corso di Dottorato estero deve*
 - *essere comparabile a una qualifica di Laurea Magistrale in Italia ovvero*
 - *essere un titolo ufficiale di secondo ciclo di natura accademica, anche ottenuto all'estero.*
- *Il suddetto titolo di secondo ciclo non deve essere riconosciuto anch'esso nel nostro sistema, ma deve essere presente.*
- *Non sono riconoscibili i titoli di Dottorato estero al quale si ha accesso tramite una qualifica accademica di primo ciclo, anche se di durata superiore ai tre anni, per mancanza della qualifica idonea di accesso richiesta dall'ordinamento italiano.*

c. Modalità di erogazione del corso e contenuti

La valutazione della modalità di erogazione del Corso deve prendere in esame gli elementi presenti nel sistema estero al fine di verificare se essi sussistano come modalità sia nell'ordinamento italiano, sia a livello dell'istituzione che si dovrà occupare della valutazione del percorso formativo ai fini del rilascio del Dottorato di Ricerca italiano.

Note

- ✓ *La valutazione si riferisce, per esempio, alle modalità online e/o a distanza di erogazione dei percorsi, alla modalità part-time e ad altre pratiche che differiscano in maniera sostanziale dall'assetto normativo vigente in Italia.*

➤ Deve esistere un titolo di Dottorato di Ricerca nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare

a. Idoneità dell'Ateneo a valutare il titolo di Dottorato esterno ai fini della sua riconoscibilità accademica

La valutazione di un titolo di Dottorato estero da parte dell'Ateneo è possibile unicamente

- se l'Ateneo ha la facoltà di rilasciare il titolo di Dottorato;
- se il percorso di Dottorato estero si riferisce al settore concorsuale o, ove possibile, al settore scientifico-disciplinare afferente a un dottorato offerto dall'istituzione italiana responsabile della procedura di riconoscimento.

5 – Indicazioni metodologiche utili alla valutazione del titolo.

La Commissione, per lo svolgimento dell'attività di valutazione, si base, oltre che sui criteri sopra riportati, anche sulle seguenti indicazioni metodologiche:

- a. La valutazione delle qualifiche estere viene effettuata caso per caso, valutando il singolo titolo ai fini del rilascio del titolo italiano di Dottorato di Ricerca.
- b. Il diniego al riconoscimento si basa sul concetto di “differenza sostanziale”, sia in considerazione degli elementi della qualifica estera e di quella italiana corrispondente, sia considerando gli elementi strutturali del sistema estero di riferimento sulla base dell'impostazione generale dell'ordinamento e del sistema italiano della formazione superiore.
- c. La differente afferenza di ciclo/livello di una qualifica estera in riferimento a quella italiana che si sta valutando ai fini del suo rilascio è sempre da considerarsi come una “differenza sostanziale”. Tuttavia, l'afferenza di tale qualifica estera al medesimo ciclo/livello a quella italiana non comporta sempre alcuna equivalenza e/o riconoscimento, dato che il ciclo/livello è solo uno degli elementi che compongono una qualifica, che dovrà essere valutato insieme a tutte le altre caratteristiche del titolo estero.
- d. La sola assenza di un documento richiesto nella procedura di riconoscimento non implica l'impossibilità a una valutazione, a meno che tale documento sia utile per provare l'autenticità della qualifica, il suo rilascio o contenga uno degli elementi fondamentali del titolo che risulti utile per una sua corretta valutazione.
- e. La valutazione della qualifica estera è possibile solo per qualifiche ufficiali nel sistema di riferimento e presenti nell'offerta formativa dell'istituzione, ovvero rilasciate da istituzioni accreditate/riconosciute: non tutte le qualifiche considerate ufficiali in un sistema estero potranno trovare un riconoscimento in Italia nel caso in cui sussistano una o più differenze sostanziali e, al contempo, non tutte le qualifiche rilasciate da istituzioni riconosciute/accreditate possono essere riconosciute ove non costituiscano titoli ufficiali nel sistema di riferimento.
- f. La valutazione di una qualifica estera tiene conto dello status dell'istituzione che ha rilasciato il titolo, la quale dovrà essere pienamente riconosciuta/accreditata su tutto il territorio nazionale in cui opera. La sola autorizzazione ad operare, il solo fatto che essa sia attiva su un determinato territorio, il fatto che siano presenti differenti autorizzazioni, accreditamenti e/o riconoscimenti diversi da quelli preposti a livello nazionale per il rilascio di qualifiche nel settore della formazione superiore a livello nazionale, o qualsivoglia altra autorizzazione che non dimostri che una istituzione abbia completato tutte le fasi previste dalle procedure di accreditamento/riconoscimento prescritte nel sistema estero di riferimento per le istituzioni della formazione superiore, comprensive delle fattispecie di accreditamento temporaneo e/o sotto condizione, non potranno essere considerate prove dell'ufficialità dell'istituzione estera ai fini del riconoscimento delle qualifiche da essa rilasciate.
- g. La valutazione di una qualifica estera tiene conto dello status dell'istituzione che ha rilasciato il titolo finale (*awarding institution*) e di quella presso la quale si sono effettivamente svolti gli studi o che li ha organizzati e/o amministrati (*teaching institution*).
- h. È possibile valutare una qualifica estera laddove se ne trovi corrispondenza nel sistema italiano, sia in termini di tipologia, che di disciplina.
- i. La valutazione si basa su documenti ufficiali in lingua originale rilasciati dal Paese o dall'istituzione estera di riferimento, riportanti le denominazioni delle istituzioni e dei nomi delle qualifiche del sistema di riferimento: ogni altro documento, come le traduzioni, le autocertificazioni, ed ogni altra comparazione e/o corrispondenza riferita alle qualifiche italiane ufficiali, sono da

Riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca

considerarsi di supporto alla valutazione, ma non sostituiscono la presentazione della documentazione ufficiale richiesta e non influenzano il relativo processo valutativo.

- j. L'ottenimento di una qualifica estera tramite procedure o percorsi "speciali", che differiscano dalle modalità ordinarie di rilascio del titolo (come i titoli onorifici) o che siano frutto di operazioni valutative svolte da istituzioni o centri esteri, sono generalmente da considerarsi come casi di "differenza sostanziale".
- k. Oltre alla conoscenza degli elementi della qualifica, la valutazione tiene conto anche delle modalità con cui la qualifica estera è stata ottenuta/rilasciata.
- l. Una precedente valutazione che abbia ad oggetto medesime qualifiche, non ha efficacia vincolante per le future valutazioni, essendo il percorso formativo da considerarsi come caso singolo e unico.

Allegato 2



University of Gastronomic Sciences
Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche

- Vista la Legge 25/02/2022, n. 15, articolo 28-quinquies, che ha modificato la disciplina del riconoscimento accademico e del conferimento del valore legale dei titoli di Dottorato esteri;
- Acquisite le Linee Guida per il riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca in Italia – DOC CIMEA 137 – del luglio 2022;
- Vista l'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà del 28/09/2022 e del Comitato Esecutivo del 29/09/2022 del Regolamento per il riconoscimento accademico dei titoli esteri di dottorato di ricerca e delle Linee Guida di Ateneo per il riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca in Italia;
- Vista la nomina della Commissione di Ateneo nominata con DR ____ del ____, incaricata di valutare il riconoscimento accademico e il conferimento del valore legale dei titoli di Dottorato esteri, per i quali gli interessati abbiano presentato richiesta all'Ateneo;
- Preso atto della richiesta di riconoscimento accademico presentata in data ____ da _____ del titolo di Dottorato estero in _____ rilasciato da _____;
- Preso atto dell'esito della valutazione effettuata dalla Commissione sopra citata;

l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche

attesta

il **riconoscimento accademico** del titolo di Dottorato in _____ conseguito dal dottor _____ presso _____, in data _____.

il **rilascio** del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca in _____ conseguito dal dottor _____ presso _____, in data _____, **condizionato all'obbligo**, a carico del titolare del titolo estero, **di colmare i seguenti requisiti di natura disciplinare riferiti ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici** richiesti per l'ottenimento del titolo italiano presente nell'offerta formativa dell'Ateneo:

- _____
- _____

il **diniego al riconoscimento accademico** del titolo di Dottorato in _____ conseguito dal dottor _____ presso _____, in data _____.

Bra, Pollenzo, _____

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche

Il Rettore

Prof. Bartolomeo Biolatti